

Giurisdizione e regolamento n. 2201 del 2003

Corte App. Catania, decreto 26 gennaio 2017 (Pres. Motta, rel. Rita Russo)

Procedimento di separazione – Giurisdizione – Reg. 2201 / 2003

Nel caso in cui i coniugi non abbiano cittadinanza comune, devono trovare applicazione i criteri di cui alla lett. a) dell'articolo 3 del Reg. 2201 del 2003, ai fini della giurisdizione: "sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova: – la residenza abituale dei coniugi, o – l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o – la residenza abituale del convenuto, o – in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o – la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o – la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini".

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello del 31.12.2015 Y ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania richiesto di pronunciare la separazione tra i coniugi X - Y ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco, ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003, ritenendo che l'ultima residenza dei coniugi sia stata fissata in Germania.

L'appellante assume che nel caso di specie il riferimento alla residenza fissata dalla coppia in un Comune della Baviera (...) è fuorviante, poiché si trattava di una residenza provvisoria, stabilita dai coniugi in attesa di potersi trasferire in Italia; che la convivenza matrimoniale in Germania ha avuto durata di appena un mese e dieci giorni e che la appellante è subito rientrata in Italia, paese di cui è cittadina e dove aveva la sua residenza prima del matrimonio e dove ha nuovamente fissato la sua residenza nel febbraio 2013, dopo essersi allontanata dalla Germania con l'aiuto del consolato italiano. Chiede che in riforma della sentenza impugnata la Corte voglia ritenere la giurisdizione del giudice italiano e quindi pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito e disporre assegno di mantenimento per la moglie.

Si è costituito resistendo X assumendo che il criterio della residenza è stato correttamente applicato dal primo giudice perchè nel Comune di ... i coniugi hanno avuto la loro prima ed unica residenza abituale ed egli è ancora residente in detto Comune.

All'udienza del 24 novembre 2016, sentiti i procuratori delle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione.

L'odierno appello verte sulla declaratoria del difetto di competenza giurisdizionale da parte del primo giudice, in favore del giudice tedesco in applicazione dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003.

I fatti materiali sono incontrovertiti, in particolare è dimostrato o comunque pacificamente ammesso che: le parti hanno contratto matrimonio in data ... 2012 in Sicilia; subito dopo il matrimonio i coniugi sono andati a vivere in Germania nel Comune di ..., sito in Baviera ...; il X svolgeva all'epoca del matrimonio attività lavorativa a Monaco, mentre la Y non lavorava; in data 7 febbraio 2013 la Y si è allontanata dalla casa coniugale; il 5 marzo 2013 la Y ha proposto ricorso per separazione in Italia, innanzi al Tribunale di Catania; i coniugi sono l'uno cittadino tedesco e l'altra cittadina italiana; il X risiedeva in Germania da prima del matrimonio e vi risiede tutt'ora, mentre prima del matrimonio la Y risiedeva in Italia, dove ha fissato nuovamente la sua residenza dopo avere lasciato la Germania. Secondo la Y la casa in Germania non può considerarsi residenza abituale, per la breve durata della convivenza e poichè ella ha sempre avuto residenza in Italia -salvo la breve parentesi della vita matrimoniale- la giurisdizione si appartiene al giudice italiano.

Ciò posto deve rilevarsi che alla fattispecie si applica l'art. 3 del Reg CE 2201/2003 il quale dispone che: *"sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi, o — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o — la residenza abituale del convenuto, o — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini"*.

I coniugi non hanno una cittadinanza comune e pertanto devono trovare applicazione i criteri di cui alla lett. a) dell'art. 3 del Regolamento sopra citato, nessuno dei quali consente di individuare la giurisdizione del giudice italiano.

In primo luogo si osserva che nessun elemento autorizza a ritenere che l'aver fissato in Germania la residenza, nel Comune dove tutt'ora risiede il X, fosse una "scelta provvisoria". Il X è cittadino tedesco e lavorava all'epoca dei fatti a Monaco di Baviera, mentre la Y non svolgeva attività lavorativa e pertanto la scelta di vivere in Germania rispondeva ad un

criterio logico e pratico: soltanto fissando la residenza familiare vicino al luogo di lavoro del coniuge unico percettore di reddito poteva organizzarsi una continuativa coabitazione tra gli sposi. Inoltre, la residenza in Germania non è "rimasta sulla carta", come assume la difesa della Y perché, come è esposto in atti, per tutta la durata della convivenza matrimoniale l'appellante ha vissuto effettivamente in quella casa, tanto che l'ex moglie del X ivi presentandosi per riscuotere gli assegni di mantenimento scoprì del nuovo matrimonio, innescando con la sua reazione violenta -a dire della Y- la crisi matrimoniale. La circostanza che la convivenza tra coniugi abbia avuto breve durata non osta quindi a ritenere che la residenza comune, prima, unica ed ultima dei coniugi, sia stata fissata in Germania. L'allontanamento della Y da quella dimora, secondo quanto ella stessa riferisce, non avvenne perché si trattava di una dimora provvisoria, ma per un fatto imprevisto e cioè che il X a fronte delle rimostranze della ex moglie, cominciò a trattare male l'odierna appellante. La brevità della vita matrimoniale dovuta -come sopra si diceva- ad un fatto imprevedibile, non ha rilievo se l'intero periodo di convivenza matrimoniale si è svolto in quella dimora e se con quel luogo vi era un legame effettivo rappresentato in questo caso non solo dal fatto di ivi stabilirsi di comune accordo, ma anche dallo svolgimento della attività lavorativa del marito. E' ininfluenza poi la circostanza che si trattasse di una casa di soli due vani adibita anche a studio, e che i coniugi aspirassero ad una sistemazione diversa, se comunque quella era, nel periodo in cui la vita matrimoniale si è svolta, il centro permanente ed abituale delle loro relazioni ed interessi, con particolare riguardo alla vita lavorativa del marito (Cassazione civile, sez. un. 17/02/2010, n. 3680).

Corretta è pertanto la valutazione operata dal primo giudice che ha ritenuto quale ultima (ed invero unica) residenza abituale dei coniugi quella fissata nel Comune di Gmund am Tegernsee. I coniugi non hanno mai avuto altra residenza; la Y, infatti, intende incardinare la giurisdizione del giudice italiano in considerazione di quella che era la sua residenza personale prima del matrimonio -criterio non previsto dall'art. 3 del Regolamento citato- ed in considerazione del fatto che ha stabilito nuovamente in Italia la sua personale residenza dopo il 7 febbraio 2013. Anche in questo caso però non si può applicare l'art. 3 citato, perché la domanda di separazione è stata proposta dopo appena un mese dall'allontanamento dalla appellante dalla Germania e quindi non può dirsi che in Italia, nel Comune di ..., l'attrice, abbia avuto la sua residenza per almeno sei mesi "*immediatamente prima della domanda*". Il criterio della residenza abituale dell'attore non può quindi essere invocato perché difetta il requisito temporale e tutti gli altri i criteri posti dall'art.3 rimandano alla competenza giurisdizionale del giudice tedesco: la Germania è stata la residenza abituale dei coniugi nonché la loro ultima residenza, il convenuto vi risiede ancora e in Germania era ed è la residenza abituale del convenuto stesso.

Ne consegue il rigetto dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo quanto previsto dalla tabella allegata al DM 55/2014 per i provvedimenti innanzi alla Corte d'Appello, tenuto conto del valore

minimo di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione del valore indeterminato- complessità bassa e dell'assenza di attività istruttoria. Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002 dal momento che è stata eseguita prenotazione a debito, essendo la appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna Y ... alle spese del procedimento di reclamo che liquida in complessivi euro 3.308,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 DM n. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Catania, camera di consiglio del 14 dicembre 2016

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

dott. Rita Russo

dott. Domenica Motta